SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione II civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Luisa Vasile	Presidente Relatore
Dott. Sergio Rossetti	Giudice
Dott. Luca Giani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'omologazione di CONCORDATO PREVENTIVO rubricato al n. 253-2/2022 R.G. PU proposto con ricorso ex art.44 co.1 CCII depositato **in data 03.11.2022**

DA

Parte_1 con sede legale in Milano, *Indirizzo_1* , C.F., Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi *P.IVA_1* , R.E.A. MI-[redacted], in persona dell'amministratore unico, *CP_1* nato a *LgN_1* il *DtN_1* , C.F. *C.F._1* , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza di atto di determinazione del 31 ottobre 2022, a rogito del notaio dott. *Parte_2* rep. 169108, racc. 31356, rappresentata, difesa ed assistita in virtù di procura alle liti in via disgiunta tra loro, dagli avv.ti Salvatore Sanzo (C.F. *C.F._2*) e Chiara Maria Mariani (C.F. *C.F._3*), entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, *Indirizzo_2*

RICORRENTE per omologa

E con

Controparte_2 di Milano (C.F. *P.IVA_2*), in persona del Direttore in carica, *ope legis* rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato (C.F. *P.IVA_3*), nei cui uffici di Milano *Indirizzo_3* è *ex lege* domiciliata.

OPPONENTE

E CON

Controparte_3 (c.f. e p.iva *P.IVA_4*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in *CA_1* Lacchiarella (MI), *Indirizzo_4* rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dall'avv. Francesca TARQUINIO (c.f. *C.F._4*), del Foro di Milano, e dall'avv. Massimo SPINO (c.f. *CodiceFiscale_5*) del Foro di Milano, procura in atti

OPPONENTE

E con l'intervento di

PUBBLICO MINISTERO in sede quale istante per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

letti gli atti;

sentito il giudice relatore;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.11.2023, così provvede con sentenza ex artt.48 VI co, 49, 111 e 112 CCII

*****

Il Tribunale

Atteso che:

- Con ricorso depositato in data 3-11-22, l'impresa *Parte_1* (società attiva nel settore della commercializzazione di gas ed energia elettrica), in forza di atto di determinazione del 31 ottobre 2022, a rogito del notaio dott. *Parte_2* rep. [redacted], racc. [redacted], ha proposto domanda per ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva e successivamente, in data **8.3.2023,** ha depositato domanda completa, in forza di atto di determinazione del 7 marzo 2023, a rogito del notaio dott. *Parte_2* A seguito di parere del preCG dottoressa *Per_1* (del 24.3.23) e di decreto del 30.3.23 con cui il giudice ha assegnato, a mente dell'art.47 co.4 CCII, termine di 15 giorni per deposito di memoria a chiarimenti ed integrazioni su punti critici rilevati, la Società ha depositato **memoria INTEGRATIVA** alla domanda di concordato preventivo (dep.19.4.23), con allegati (tra gli altri, situazione patrimoniale economica e finanziaria aggiornata al28.2.23; elenco nominativo dei creditori aggiornato; Piano di Concordato Aggiornato; Attestazione Integrativa doc.31; Nuova Offerta; Proposta di Trattamento dei Crediti Tributari Aggiornata; Certificazione AdER; Certificazione AdE; dichiarazione di GIR del 19.04.2023); seguiva parere del CG.

- Con decreto 11/27-5-2023, il Tribunale dichiarava l'apertura del concordato preventivo, fissando il **25.9.23 ore 9:00 ed il 2.10.23 ore 20:00** quali date ed orari rispettivamente iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, da far pervenire telematicamente all'indirizzo di posta elettronica della Procedura.

- Depositata dal CG la relazione particolareggiata ex art.105 CCII (il 9-8-23), seguiva una memoria integrativa da parte della Società, depositata il 5-9-23, nella quale prendeva posizione sui rilevi operati dal CG (*i. l'esistenza di un passivo di € 27.167.482 (maggiore rispetto a quello indicato nel Piano di Concordato di € 4.952.421). Tale incremento del passivo è principalmente dovuto alla mancata contabilizzazione, da parte della Società, di un maggior credito di [redacted]) nei suoi confronti come riconosciuto da [redacted] in una scrittura privata del 29.07.2021 (su tale vicenda, si veda il successivo par.2.2); ii. anche alla luce del maggior passivo di cui al punto i), l'esistenza di un maggior fabbisogno concordatario di € 107.295, importo che terrebbe già conto dell'acquisizione dell'[redacted] di € 600.000 versato da [redacted]; iii. in relazione all'operazione di acquisto di ramo di azienda da [redacted], la Società non avrebbe intrapreso alcuna azione nei confronti di Controparte_4 e del dott. Controparte_5 , ossia il revisore contabile che ha certificato l'esistenza dei crediti di imposta per spese di ricerca e sviluppo che l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto successivamente inesistenti e, dunque, indebitamente utilizzati dalla Società negli anni 2019 e 2020 (cfr. par. 4.4 e 8.1 della Relazione della Commissaria). A tal riguardo, si rammenta che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto al recupero dei crediti utilizzati in compensazione dalla Società per un importo complessivo di € 3.204.858,00 applicando una sanzione pari ad € 3.204.858,00 e interessi fino al 30.06.2022 per € 329.795,96 oltre interessi successivi.)* e in generale sulle criticità emerse successivamente in relazione al deficit di fabbisogno. Rispetto a tale piano di concordato (ex art.105 co4CCII "modificato" al fine della "copertura" del deficit di fabbisogno), il CG depositava tempestiva relazione ex art.105 co.5 CCII, in data 9-9-23, indicando che *"come agevolmente rilevabile dal raffronto tra le tabelle che precedono, la copertura del fabbisogno - sulla base delle percentuali proposte dalla società per le singole classi di creditori – **è garantita** in ipotesi di incameramento, parziale, delle somme offerte da [redacted] a titolo di [redacted] nonché dai fondi rischi"* . Il CG concludeva nel senso dell'avvenuta risoluzione, mediante l'offerta integrativa formulata, delle criticità più rilevanti sotto il profilo del fabbisogno e si esprimeva favorevolmente sulla possibilità di esito positivo del concordato, tenuto conto delle garanzie fornite dal socio di maggioranza, nonché dei fondi rischi appostati e dei fondi per [redacted] messi a disposizione dalla Società acquirente l'azienda, nonostante il residuo deficit di fabbisogno. Inoltre, confermava la valutazione di soddisfo dei

creditori in generale ed Erariali in particolare, in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, sia in considerazione dell'integrazione dell'offerta di [redacted], sia considerato che -nelle more disposta la pubblicazione di invito a manifestare interesse per l'acquisto dell'azienda e sollecitato il mercato- non pervenivano manifestazioni di interesse o offerte concorrenti (non risultando, perciò, ipotizzabile che una eventuale liquidazione giudiziale potesse comportare una soddisfazione complessiva dei crediti superiore all'ipotesi concordataria). Memoria integrativa e relazione integrativa del CG venivano comunicate a tutti i creditori ed al Pm, unitamente alla relazione illustrativa anche relativamente all'elenco creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare di ammissione al voto (elenco creditori aventi diritto al voto, trasmesso a tutti i creditori e non pervenivano osservazioni e contestazioni ex art.107 CCII).

- Svoltesi le operazioni di voto, il CG depositava in data 3.10.23 apposita relazione ex artt. 109 e 110 CCII, in ordine alla proposta di concordato preventivo in continuità, con indicazione dei voti favorevoli e contrari, con indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti, nonché nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. In sintesi, il CG relazionava di sole due classi favorevoli e della **NON** approvazione della proposta di concordato da parte dei creditori (c*omplessivamente titolari di un importo di crediti pari ad euro 25.128.996,22, di cui euro 13.875.780,34 non votanti, che rappresenta la maggioranza (94,83%) dei crediti ammessi al voto (pari ad euro 26.499.459,76),* secondo la seguente tabella:

		VOTAZIONE			VOTANTI	ESITO VOTAZIONE		
Classe	Creditore	FAVOR.	CONTR.	NO VOTO	Totale Ammessi al voto per Classe	50% CLASSE	2/3 DEL 50%	APPROVATO/NON APPROVATO
4	Nr. 5 creditori (quota 22%)	0	1.659.520,28	3.807,21	1.663.327,49	831.663,74	1.106.346,85	NO
	n votanti	0	1	4				
5	Nr. 1 creditore (quota 12,5%)		106.766,38		106.766,38	53.383,19	71.177,58	NO
	n votanti	0	1	0				
6	Nr. 5 creditori		6.631.118,33	13.498,31	6.644.616,64	3.322.308,32	4.420.745,55	NO
	n votanti	0	1	4				
7	Nr. 3 creditori		377.556,41	951,00	378.507,41	189.253,71	251.704,27	NO
	n votanti	0	2	1				
8	Nr. 57 creditori	626,03	2.027.548,49	2.682.009,32	4.710.183,84	2.355.091,92	1.352.116,35	NO
	n votanti	1	1	55				
9	Nr. 1 creditore	48.000,00			48.000,00			SI
	n votanti	1	0	0				
10	Nr. 75 creditori	132.893,00	0	36.428,32	169.321,32	84.660,66	88.595,33	OK
	n votanti	3	0	72				
11	Nr. 3 creditori	118.000,00	115.248,00	17.568,00	250.816,00	125.409,00	155.498,67	NO
	n votanti	1	1	1				
12	Nr. 118 creditori	1.070.944,51	335.458,00	11.121.518,18	12.527.920,69	6.263.961,35	937.601,67	NO
	n votanti	12	1	105				
	Totali	1.370.463,54	11.253.215,88	13.875.780,34				

- A seguito di istanza dep.18-10-23 dalla Società, la quale -preso atto del fatto che, su *un totale di nove classi ammesse al voto, solo due hanno raggiunto la maggioranza prevista dalla legge, mentre sette classi sono risultate dissenzienti (vuoi perché è stato espresso un voto contrario, vuoi perché non è pervenuto per tempo il voto favorevole)-* invocava la ricorrenza dei *presupposti di legge affinché trovi applicazione la disciplina del cram down trasversale, contenuta all'art. 112, 2° comma CCII.* E segnatamente: il *rispetto dell'art. 112, 2° comma lett. a) CCII (distribuzione del valore di liquidazione secondo APR) ; dell'art. 112, 2° comma lett. b) CCII (distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione); dell'art. 112, 2° comma lett. c) CCII (assenza di creditori che ricevono più del proprio credito); dell'art. 112, 2° comma lett. d) CCII (approvazione da parte della maggioranza delle classi)*

- Con decreto collegiale del 27-10-23, il Tribunale *" Considerato che, prevedendo il comma 2 in esame che vi sia la richiesta del debitore, la Società ha fatto pervenire, con atto depositato il 18.10.2023, una* ***ISTANZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO ai sensi dell'art. 112, 2° comma CCII*** *; atteso che occorra rimettere al Tribunale la piena valutazione circa la ricorrenza o meno dei requisiti di cui al primo comma art.112 CCII, nonché -nell'ipotesi appunto di mancata approvazione- circa la presenza o meno delle condizioni previste dal secondo comma dell'art.112 CCII per la ristrutturazione trasversale; visti gli artt. 48, 109, 110, 112 CCII e ritenuto di dover fissare udienza in camera di Consiglio dinanzi al Tribunale per il giudizio di omologazione, disponendo per il profilo procedurale",* ha fissato udienza per l'omologa al 30-11-23, con avvertimento a tutti i creditori ed assegnazione del termine perentorio di almeno 10 giorni prima dell'udienza per la proposizione di opposizioni, nonché termini per il deposito di memorie.

- In data 16-11-23 è stato depositato *Atto di opposizione all'omologazione del concordato preventivo n. 253-2/2022* *Controparte_6* *c.f.* *P.IVA_1* *in persona del legale rappresentante in carica* nell'interesse **dell'** *Controparte_2* **di Milano** (C.F. *P.IVA_2*), in persona del Direttore in carica; in data 17-11-23, atto di opposizione da parte di *Controparte_3* (c.f. e p.iva *P.IVA_4*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in *CA_1* Lacchiarella (MI); in data 24-11-23, Parere del **Commissario Giudiziale** sull'istanza di omologazione del concordato ai sensi dell'art. 112, 2° comma CCII; in data 28-11-23, memoria della Società.

- Gli opponenti così concludevano: per Agenzia Entrate, Direzione II Milano: *Voglia il Tribunale adito, in accoglimento del presente atto di opposizione, non omologare il concordato preventivo in esame con conseguente declaratoria della liquidazione giudiziale della società indicata in epigrafe. Vinte le spese di lite*; per *Controparte_3* *rigettare la richiesta di omologazione del concordato preventivo della società* [redacted]

- In data 30-11-23, dunque per l'udienza fissata a quella data, è pervenuta nota della locale Procura con richiesta di declaratoria di inammissibilità del piano di concordato in continuità e ciò :

  Rilevato pertanto che gli elementi sopra indicati appaiono configurare uno stato di insolvenza a carico della società, non sussistendo i requisiti per l'omologazione del concordato preventivo proposto, stante anche il diniego espresso dall'Agenzia delle Entrate, creditore principale della società in merito all'ingente debito pendente

- All'udienza del 30-11-23, il CG ha indicato ulteriori riflessioni, raccolte in una nota scritta ed acquisita agli atti, previo esame da parte della Società e dell'Erario; dopo ampia discussione orale il Tribunale si è riservato.

- **Considerato che:**

- Da quanto dettagliatamente fin qui esposto, risultano rispettate le norme procedurali, fin dalla presentazione della domanda e dunque, in questo senso e sotto questo profilo, la regolarità della procedura. Può, comunque, richiamarsi la valutazione positiva già espressa all'atto dell'apertura della procedura, circa le condizioni esaminate, ossia: sussiste la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, essendo il centro degli interessi principali del debitore (COMI) sito in MILANO dove è la sede legale risultante dal Registro Imprese, in *Indirizzo_1* (visura camerale in atti); la domanda è corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 39 CCII; la società ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale (non si tratta di "impresa minore" ex art. 2co.1 lett.d CCII, in quanto non presenta congiuntamente i requisiti ivi previsti); si trova in una situazione di crisi a mente dell'art.2 CCII, se non insolvenza, ampiamente argomentata

dalla stessa ricorrente; la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e insolvenza risulta approvata e sottoscritta a norma dell'art.120 CCII (v. anche atto di determinazione del 7 marzo 2023, a rogito del notaio dott. *Parte_2* .

- In sede di omologa, il Tribunale, innanzitutto, torna sul vaglio dei presupposti già esaminati in sede di accesso allo strumento, sulla ammissibilità della proposta e fattibilità del piano già oggetto di controllo in sede di apertura, con un controllo -nuovamente richiesto- questa volta nel contraddittorio tra i soggetti del procedimento di omologa (il debitore da un lato, la platea dei creditori, anche non dissenzienti e qualsiasi interessato legittimato a proporre opposizione, dall'altro) e valuta inoltre gli aspetti indicati nell'art.112 CCII (regolarità della procedura, esito della votazione, ammissibilità della proposta, corretta formazione delle classi, parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, fattibilità del piano intesa quale "*non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati*" : art.112 co.1 CCII).

- Ebbene, quanto alla <u>REGOLARITÀ DELLA PROCEDURA</u> , risultano osservate le norme di rito del procedimento fin dal deposito della domanda e non si sono evidenziate vicende anomale o profili di inottemperanza da parte del debitore, né aspetti che integrino causa di non trasparenza delle informazioni ai creditori; piano e proposta, esaustivi e comprensibili, sono stati accompagnati da una completa attestazione e dalle esaustive relazioni del *Co* , il tutto dunque rivolto alla consapevole espressione di voto dei creditori. Anche la relazione del CG non ha messo in luce vicende anomale e dunque è positivo il giudizio di regolarità della procedura.

- Quanto <u>ALLA VOTAZIONE</u>, essa ha avuto attuazione a seguito delle adeguate relazioni da parte del CG e dunque i creditori sono stati correttamente informati; non si è resa necessaria l'adozione da parte del GD di provvedimenti di ammissione provvisoria al voto; non sono state segnalate dai creditori né sono emerse osservazioni critiche o questioni di sorta in relazione ai voti espressi. Sul punto, si deve tuttavia rilevare che, trattandosi di concordato in continuità e per il quale, ai sensi dell'art.109 co.5 CCII (*5. Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al primo e secondo periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.*) <u>la maggioranza, non è stata raggiunta</u>, né quanto all'unanimità delle classi, né quanto al meccanismo di "salvataggio" (ossia, potendosi ritenere consenziente anche la classe nella quale hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti votanti, purché abbia votato almeno la metà dei crediti della classe medesima), come già dato atto nel decreto collegiale del 27-10-23, essendo intervenuta specifica istanza ex **art.112 co.2 CCII** da parte della Società (dep.18-10.23), il Tribunale ha -con il detto decreto- fissato udienza per il giudizio di omologazione, ad esso rimettendo la piena valutazione circa la ricorrenza o meno dei requisiti di cui al primo comma art.112 CCII, nonché -nell'ipotesi appunto di mancata approvazione- circa la presenza o meno delle condizioni previste dal secondo comma dell'art.112 CCII per la *ristrutturazione trasversale*.

- E difatti, ulteriore meccanismo di salvataggio per il concordato in continuità che non abbia ottenuto la maggioranza in tutte le classi e che non sia stata ottenuta la maggioranza dei due terzi dei crediti votanti (ex art.109 V c. CCII), è che, su richiesta del debitore, si possa egualmente omologare il concordato se ricorrono congiuntamente le condizioni indicate dal secondo comma dell'art. 112 CCII (c.d. *cross class cram down*). Ciò in quanto il concordato in continuità aziendale è fortemente incentivato nella nuova disciplina della crisi d'impresa, nell'ottica del recupero della capacità dell'impresa di rientrare nel mercato, ristrutturata e risanata, continuità aziendale che nel CCII non è più finalizzata al miglior soddisfacimento dei creditori (come era previsto dall'art. 186 bis lf) ma che non può tradursi in uno svantaggio o pregiudizio per essi, posto che la proposta deve comunque assicurare un trattamento non deteriore rispetto a quello realizzabile in caso di apertura della liquidazione giudiziale.

- **Risulta allora prioritario, oltre che assorbente di ogni ulteriore profilo, valutare se siano o meno ricorrenti le condizioni per dar corso alla cd. ristrutturazione trasversale,** la quale (introdotta dal Dlgs n. 83/2022, di attuazione della legge delega n. 53/2021, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva Ue n. 2019/1023 del 20 giugno 2019), consente appunto di imporre alle classi di creditori dissenzienti la ristrutturazione, in forza di un piano omologato dall'autorità giudiziaria.

- È opportuno ricordare, nello specifico, il contenuto del piano e della proposta, in parte richiamando quanto già indicato nel decreto di apertura ex art.47 CCII, dep. 11-5-23:

*"La società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano **IN CONTINUITA' INDIRETTA**, che prevede il realizzo dell'**attivo** della Società, sia mediante cessione dell'azienda in esercizio ad altra società operante nel medesimo settore sia mediante la liquidazione diretta degli attivi non funzionali da parte dell'amministratore della Società, quale è stato ricostruito sulla scorta della contabilità e stimato alla data di deposito del ricorso per la concessione dei termini.*

Con la memoria integrativa si sono apportate modifiche, talché allo stato l'attivo complessivamente posto a servizio del piano è dunque divenuto pari a complessivi **euro 6.675.149,00**, come da tabella di seguito riportata:

Voci	Saldo	
Liquidazione attivo non funzionale	1.615.772 €	
Prezzo di cessione azienda	4.459.377 €	
Totale (= al fabb. Finanziario)	**6.075.149 €**	**(A)**
+ Escrow a disposizione	600.000 €	**(B)**
Totale risorse a disposizione	**6.675.149 €**	**(A) + (B)**

Il PASSIVO complessivo esposto è di circa 21,2 milioni di cui 12,6 milioni per creditori chirografari.
La PROPOSTA prevede :
*(i) il **pagamento integrale** delle spese di procedura e degli altri oneri prededucibili;*
*(ii) il **pagamento integrale** dei crediti assistiti da privilegio per professionisti e fornitori privilegiati; il debito privilegiato verso [redacted] (allo stato, inserito come fondo), nonché dei debiti per accise EE (ex 52 TUA);*
*(iii) nonché il **pagamento parziale** dei debiti tributari, **come infra indicato***
*(iv) il **declassamento parziale al chirografo** dei debiti tributari, con la costituzione di tre apposite classi per le quali è previsto il **pagamento in misura del 12%;***
*(v) la **classificazione al chirografo** dei debiti verso banche per la quota garantita da MCC per la quale è previsto il pagamento in misura del 10% (**salvo escussione della garanzia, a fronte della quale è stato appostato fondo al privilegio**);*
*(vi) la classificazione al chirografo dei debiti verso clienti per la quale è previsto il pagamento in **misura del 10%;***
*(vii) il soddisfacimento dei **creditori chirografari**, con la suddivisione in due classi, per le quali è previsto il **pagamento in misura del 10%;***
*(viii) il soddisfacimento dei creditori **chirografari intercompany in misura del 5%;***
*(ix) l'appostazione di un **fondo indennizzo scioglimento contratti** superbonus in misura di euro 1,4 milioni, per il quale è previsto il pagamento in misura del 10%;*
*(x) l'appostazione di **un fondo rischi chirografari in misura di euro 2,0 milioni, per il quale è previsto il pagamento in misura del 10%***
*Quanto specificatamente al pagamento parziale dei debiti tributari, esso è previsto **come di seguito indicato**:*

Classe			PASSIVO	%	PAGAMENTO	DEGRADATI
1	SPESE IN PREDEDUZIONE		729.440	100%	729.440	
	CREDITORI PRIVILEGIATI	**GRADO DI PRIVILEGIO**	**PASSIVO**	**%**		
2	DEBITI V/PROFESSIONISTI	GENERALE EX ART 2751 BIS N. 2;	165.950	100%	165.950	
2	DEBITI FORNITORI (artigiani)	GENERALE EX ART 2751 BIS N. 5;	142.605	100%	142.605	
3	Dogane Accise Gas	SPECIALE	7.765	100%	7.765	
4	AdE dirette + canone RAI	GENERALE EX ART. 2752 CC	7.761.383	22%	1.707.504	6.053.879
5	AdE IVA	GENERALE EX ART. 2752 CC; 2778 N. 19	312.931	12,5%	39.116	273.815
	TOTALE DEBITI PRIVILEGIATI		**8.390.634**			
	DEBITI VERSO BANCHE PRIVILEGIATE (fondo)	GENERALE EX ART.8 BIS COMMA 3 L.33/2015	47.092	100%	47.092	

viene, altresì, previsto un fondo di euro 100.00,00 (con pagamento al 22%) per Erario privilegiato (dirette ed indirette).
La Proposta prevede la ***suddivisione dei creditori in 13 classi*** *ossia:*

Classe			PASSIVO	%	PAGAMENTO	DEGRADATI
1	SPESE IN PREDEDUZIONE		729.440	100%	729.440	
	CREDITORI PRIVILEGIATI	**GRADO DI PRIVILEGIO**	**PASSIVO**	**%**		
2	DEBITI V/PROFESSIONISTI	GENERALE EX ART 2751 BIS N. 2;	165.950	100%	165.950	
2	DEBITI FORNITORI (artigiani)	GENERALE EX ART 2751 BIS N. 5;	142.605	100%	142.605	
3	Dogane Accise Gas	SPECIALE	7.765	100%	7.765	
4	AdE dirette + canone RAI	GENERALE EX ART. 2752 CC	7.761.383	22%	1.707.504	6.053.879
5	AdE IVA	GENERALE EX ART. 2752 CC; 2778 N. 19	312.931	12,5%	39.116	273.815
	TOTALE DEBITI PRIVILEGIATI		**8.390.634**			

	CREDITORI CHIROGRAFARI	PASSIVO	%	PAGAMENTO
Classe 6	Priv. 2752, c. 3, AdE Dirette + canone RAI – 2752, c. 1, degradato	6.327.693	12%	768.683
Classe 7	AdR + AdE + Cam. Com	381.322	12%	45.759
Classe 8	Dogane	3.513.499	12%	421.620
Classe 9	Banche quota garantita MCC (v. fondo al privilegio)	47.092	10%	4.709
Classe 10	Clienti (saldo a debito)	169.284	10%	16.928
Classe 11	Fornitori (imprese minori)	132.816	10%	13.282
Classe 12	Fornitori (non imprese minori)	7.950.536	10%	795.054
Classe 13	Intercompany	471.566	5%	23.578
	TOTALE	**18.993.810**		**2.089.613**

Più esattamente, il piano depositato dalla Società in data 8-3-23 (e poi aggiornato e modificato, in data 19-4-23, in relazione alle criticità evidenziate dal CG e dal decreto 3-4-23) prevede: ► una soluzione della crisi mediante <u>continuità aziendale indiretta</u> -ai sensi dell'art. 84, comma 2, CCII-, basata sulla prosecuzione dell'attività di impresa da parte della Società per tutta la durata della procedura e la successiva <u>cessione</u> della sua azienda in esercizio a [redacted] - ("[redacted]", società interamente controllata da *Controparte_8* che detiene partecipazione del 77,78% nel capitale di [redacted]) o al soggetto aggiudicatario a seguito dell'espletamento dell'eventuale procedura competitiva; ► il pagamento dei creditori della Società con i ricavi provenienti dalla cessione dell'azienda, con la giacenza di cassa e con le risorse rivenienti dalla liquidazione degli attivi disponibili e non trasferiti alla cessionaria dell'azienda; il tutto, dunque, sostenuto dalla <u>offerta irrevocabile di acquisto di</u> [redacted] (del 8-3-23, poi nuova" offerta inviata a [redacted] da parte di [redacted] in data 19 aprile 2023, per prezzo di acquisto ora pari ad euro 4.459.378,00), assistita da <u>garanzie</u> a prima richieste per la totalità dei debiti contratti dal promittente e rilasciata dalla controllante Gruppo Imprese Riunite s.p.a. (GIR).

- Ciò posto, e ribadito che la proposta non è stata approvata dai creditori (in particolare, registrandosi una elevata astensione dal voto nonché il voto negativo espresso dal creditore pubblico), si procede ad esaminare innanzitutto la ricorrenza o meno delle condizioni di cui all'art.112 II co CCII essendovi specifica richiesta della Società di omologazione forzosa con ristrutturazione trasversale e mediante *cram down* dei creditori fiscali e previdenziali, **<u>in applicazione degli artt. 88, 2° comma *bis* e 112, 2° comma CCII</u>** : dunque, si procede a verificare la ricorrenza -o meno- delle condizioni previste dalla legge per poter imporre alle classi dei creditori dissenzienti la ristrutturazione da essi respinta.

- L'art.112 II co. CCII prevede: *2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:*

a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione."

- Come anche rilevato dal CG nel parere del 24-11-23, le prime tre (delle quattro condizioni poste dalla norma -sub lett.a-b-c-d- e che devono ricorrere congiuntamene), possono dirsi ricorrenti e positivamente verificate (può rinviarsi al detto parere, in cui la CG argomenta che: quanto alla lett.a), *si ritiene soddisfatta la condizione del miglior soddisfacimento dei creditori con il rispetto delle cause legittime di prelazione, in confronto all'alternativa liquidatoria*; quanto alla lett.b), *si ritiene soddisfatta anche la seconda condizione, perché le classi dissenzienti riguardano i creditori oggetto di transazione fiscale (classi 4, 5, 6, 7 e 8), l'Agenzia della Riscossione (classe 7), la CCIAA (classe 7), le Regioni (classe 8) ed i fornitori (classi 11 e 12); nella transazione fiscale proposta, la soddisfazione di tali crediti è prevista in misura non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione giudiziale, in ragione della collocazione preferenziale dei crediti stessi, mentre per quanto riguarda il credito della CCIAA (voto non espresso), dei fornitori (maggioranza non raggiunta, per lo più, per voto non espresso) nonché delle Regioni, si tratta di creditori chirografari che, in caso di liquidazione, non verrebbero soddisfatti*; quanto alla lett.c), anche *tale condizione è da ritenersi soddisfatta, perché sulla base della documentazione presentata in allegato alla proposta concordataria risulta chiaramente che non ci sono creditori con trattamenti preferenziali, che verranno a percepire importi maggiori rispetto al credito vantato e viene rispettata la par condicio creditorum*).

- **La condizione di cui alla lett.d), invece, è assente**, mancando, all'evidenza, la **maggioranza delle classi di cui almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione**, così come da ritenersi assente è la ipotesi alternativa (sempre in lett.d) ossia l'approvazione ***da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione .*** Su tale ultimo punto -e rilevato che in base al chiaro tenore letterale parrebbe sufficiente l'approvazione anche di una sola classe, purchè connotata secondo la previsione in esame- si sottolinea che, secondo la struttura dell'odierno concordato, non sono ravvisabili classi di creditori con diritto di prelazione che subirebbero un trattamento deteriore nella proposta concordataria rispetto all'ipotesi liquidatoria (cd. classe svantaggiata, la cui essenza, come sintetizzato da autorevoli commenti, è che il concordato disapprovato dai più è, ciononostante, suscettibile di superare il filtro dell'omologa se è favorevolmente accolto da una classe di creditori d'alto bordo ciononostante incisi e maltrattati dalla proposta) e neanche si riscontra il cd. *sostegno minimo*, cioè da parte della classe composta dai creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione (che teoricamente più hanno da perdere dall'applicazione della RPR).

- In sostanza, occorrerebbe una "classe favorevole" composta da creditori titolari di pretese destinate a essere modificate in caso di omologazione (*parti interessate*), che dunque votano sulla proposta e le cui pretese sono *in the money*, ossia riceverebbero una *qualche soddisfazione* anche ove la proposta avesse previsto una distribuzione del valore dell'attivo concordatario (cioè in continuità) secondo la regola di priorità assoluta. Ma, nel caso in esame, diversamente da quanto si vorrebbe sostenere, non si riscontra tale condizione: seguendo l'impostazione dell'*absolute priority rule* nell'ipotesi di distribuzione dei valori derivanti dalla liquidazione dei beni non strategici e la distribuzione del *surplus* secondo la proposta concordataria, il sostegno minimo non può essere integrato dall'approvazione della classe 9 ([redacted], garantita [redacted]). E difatti, si tratta di credito chirografario, in capo ad Istituto di credito che, in quella classe 9 al chirografo, ha espresso il proprio voto favorevole e che tuttavia sarebbe di fatto indifferente per effetto della garanzia [redacted]; inoltre va esclusa la rilevanza della classe favorevole composta da creditori che non riceverebbero alcunché se l'attivo concordatario venisse distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Viene ipotizzato che, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, si avrebbe il pagamento integrale per effetto della escussione di [redacted] e della insinuazione di quest'ultimo (la proposta per la classe 9 risulta capiente sul valore dell'intero attivo per effetto dell'escussione di [redacted]) ma, di fatto, per il creditore votante -che è [redacted]- la proposta rimane sostanzialmente indifferente (Cioè, non pare potersi correttamente affermare che, se sui flussi rinvenienti dalla continuità eccedenti il valore di liquidazione, si applicasse la APR (ossia si rispettassero, *de plano*, gli articoli 2740 e 2741 cc) la Classe 9 chirografaria in esame riceverebbe l'integrale pagamento nel rispetto delle

cause legittime di prelazione, mentre al contempo, in relazione alla garanzia [redacted], la posizione parrebbe sostanzialmente indifferente); né è dato individuare in capo ad [redacted] una espressione di voto e di sostegno.

- Non è dunque realizzata la *ratio* della previsione in esame, secondo cui rileva l'***adesione*** della classe (in the money, ossia) che riceva una qualche soddisfazione secondo APR su tutto attivo concordatario in continuità anche a prescindere che la proposta per la classe sia più vantaggiosa, meno vantaggiosa o neutra (classi c.d. in the money, per tali intendendosi quelle che riceverebbero (o si può ragionevolmente presumere che riceverebbero) una qualche soddisfazione applicando l'ordinaria graduazione dei crediti al valore di continuità dell'impresa). La Banca, che invero ha precisato in sede di voto di aver già escusso [redacted], ha comunque votato in classe chirografaria e per un credito chirografario e non è possibile scindere il valore e la portata della relativa dichiarazione di voto, successivamente riferendoli, al fine di soddisfare il requisito del sostegno minimo al concordato, alla posizione del garante che, surrogandosi, si colloca in posizione antergata prima dei crediti ex art.2752 co.1 cc (classe 4) e possa così valere quale classe favorevole antergata a quella dissenziente. La norma va comunque intesa nel senso della irrilevanza del voto di coloro che, in sostanza, non hanno niente da perdere dall'omologazione della proposta, in quanto non riceverebbero nulla in caso di insuccesso.

- La Società, invero, poco argomenta sotto il profilo della lettera d), evidentemente ritenendolo risolto e/o superabile attraverso l'invocato *cram down fiscale*, esponendo appunto maggiori argomenti per insistere nella applicazione degli artt.88 co.2 bis e 112 co.2 CCII, affermando che il primo sia applicabile anche al concordato in continuità aziendale e, in particolare, alla ristrutturazione trasversale dei debiti, così sortendosi il risultato di realizzare la condizione di cui alla lettera d) o attraverso la maggioranza delle classi (classi 4, 5, 6, 7 e 8 oggetto di transazione fiscale, ad aggiungersi alle votanti favorevolmente 9 e 10), o attraverso la presenza di adesione di una classe rispetto alla quale si realizzerebbe la condizione prevista dalla seconda ipotesi "alternativa" della lett.d (sostegno minimo). Così operando, secondo la richiesta della Società, verrebbero ad attuarsi mediante il *cram down* fiscale i presupposti per la ristrutturazione trasversale e si potrebbe perciò pervenire alla omologazione del concordato in continuità. Afferma difatti la Società: *"Muovendo da tale rilievo, vi è da ritenere che il requisito previsto dalla lett. d) in esame possa sussistere tanto nel caso in cui la maggioranza delle classi si sia formata all'esito dell'ordinario procedimento di votazione previsto dagli artt. 107 e ss. CCII, quanto nel differente caso in cui vi sia stata coartazione del voto del creditore pubblico per mano del Tribunale ai sensi dell'art. 88, 2°bis comma CCII."*

- Ma la tesi sostenuta dalla Società non è condivisibile e, in via generale, già ha trovato commenti non unanimi e diniego da parte della giurisprudenza di merito in sede di prime applicazioni (Trib. Lucca 18-7-2023, edita).

L'art.88 co.2 bis CCII (introdotto dal d.lgs.17.6.22 n.83 e che così dispone: *2-bis. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria*) fin dal suo *incipit* al I comma indica la disciplina specifica per il concordato in continuità in quella prevista dall'art.112 II c. CCII e quindi ribadisce che le regole per l'approvazione del cp in continuità sono dettate dal 112 comma 2 e non dall'88 co.2 bis *("Fermo restando quanto previsto per il concordato in continuità aziendale…*"). Inoltre, l'art.88 comma 2 bis richiama letteralmente ed espressamente solo l'art.109 comma 1 (maggioranze per liquidatorio), non invece il 109 c.5 (criterio di approvazione per classi del cp in continuità). L'art.88 co.2bis CCII, poi, richiede quale condizione di utilizzo che il voto dell'Erario

sia determinante ai fini del raggiungimento delle "*percentuali*" di cui all'art.109 co.1. Tali elementi letterali indicano tutti, in modo convergente, che il *cram down* fiscale non sia operante nel concordato in continuità aziendale. Il Tribunale non può applicare la norma del *cram down* fiscale (art. 88, comma 2bis) in combinato con l'art. 112 comma 2 CCII.

- La tesi del mancato coordinamento del comma 2 bis art.88 (introdotto dal d.lgs.83/2022) con le modifiche apportate all'art.109 (dal medesimo d.lgs.83/2022), talché il riferimento al comma 1 art.109 sarebbe incongruamente riferito al solo concordato liquidatorio, è suggestiva tuttavia non condivisibile ed anzi da escludersi, come apprezzabile chiaramente dalla relazione illustrativa al d.lgs.82/2022 (relazione allo schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023), lì dove si legge: *Il comma 6* (dell'art.19 del decreto) *modifica l'articolo 88 sul "Trattamento dei crediti tributari e contributivi" per circoscriverne la portata in ragione della nuova disciplina del concordato in continuità e per recepire al suo interno, come fatto per l'articolo 63 sugli accordi di ristrutturazione, la disposizione dell'attuale articolo 48, comma 5, sull'omologazione anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (comma 2-bis). Sul punto va ribadita la compatibilità del comma 2-bis rispetto alla direttiva, come anticipato in relazione all'articolo 63. Il dubbio sollevato dal Consiglio di Stato e dalla Commissione XIV della Camera riguarda il giudizio di convenienza che, secondo tale norma, il tribunale può compiere d'ufficio e che, secondo i predetti organi consultivi, sarebbe in contrasto con le disposizioni della direttiva sulla ristrutturazione trasversale che consentono l'opposizione solo per difetto di convenienza a determinate condizioni non consentendo il sindacato del giudice in assenza di domanda del creditore interessato. Il possibile contrasto sottolineato non sussiste in quanto l'incipit del comma 1 dell'articolo 88 chiarisce che la norma in questione contiene disposizioni applicabili ai concordati diversi da quello in continuità aziendale, per il quale valgono le regole di voto e, di omologazione che possono sfociare nella ristrutturazione trasversale e nel giudizio di convenienza su domanda del creditore* [..] *Il comma 1,* (dell'art.24) *che sostituisce l'articolo 112, detta la disciplina del giudizio di omologazione precisando il contenuto delle verifiche compiute dal tribunale - a seconda che il concordato sia in continuità aziendale o meno - (comma 1) e le regole della omologazione tramite ristrutturazione trasversale prevista dall'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva (comma 2) e del giudizio di convenienza previsto dalla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 11 appena citato (comma 3).* Dunque, una dirimente e solida considerazione viene dal fatto che la relazione illustrativa ha senza dubbi di sorta affermato che l'omologazione forzosa si applica esclusivamente al concordato liquidatorio e non in continuità.

- Indicativa è anche la relazione della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO, del 15-9-22: *Non si ritiene, invece, stante la già individuata specialità di questa norma, che i medesimi effetti del cram down, limitatamente a tributi e contributi, possano essere raggiunti attraverso la cross class cram down di cui all'art. 112 comma 2, giacché altrimenti rischierebbe di non avere senso la formulazione conservata dell'art. 88 comma 2 bis. Del resto, la esclusività che la norma in commento continua a declamare non può essere "annacquata" dal ricorso ad un istituto che la medesima norma non richiama: la stessa mantiene fermo l'art. 109 comma 1, ma nessun rilievo è dato all'art. 112 comma 2 che, stante la specialità della presente disposizione, appare perciò arduo ritenere possa trovare spazio rispetto ai debiti erariali, anche in via analogica.*

- È stato, poi, efficacemente evidenziato che le norme sul *cram down* fiscale, consentendo l'omologazione in difetto di approvazione (o contro il voto espresso) sono norme di carattere eccezionale, insuscettibili di applicazione analogica (Trib.Lucca citato).

- Anche l'interpretazione estensiva (auspicata da chi ritiene doversi realizzare la disciplina incentivante del cp in continuità come voluta dal legislatore, nonché l'effettività di un rimedio all'inerzia o dissenso non giustificato da parte del creditore pubblico destinatario della proposta di transazione fiscale) è, parimenti, non praticabile. Ciò in quanto, mentre l'art.112 II co lett.d) prevederebbe ipotesi contrassegnate da "approvazione" (il concordato può essere comunque omologato in mancanza di voto unanime favorevole di tutte le classi, quando fra quelle consenzienti si contino classi particolarmente rappresentative e per quelle dissenzienti sia previsto un trattamento non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria) nel *cram down* non si ha mai che quel voto diventa da negativo a positivo: quel voto non si converte mai in voto positivo, è semmai conteggiato comunque nel calcolo delle maggioranze, però non è *approvazione:* al prodursi di determinate condizioni, l'autorità giudiziaria può considerare quella posizione ai soli fini del computo della maggioranza. Dunque, l'interpretazione estensiva del comma 2 art.112 va esclusa, non avendosi mai una possibilità di considerare un voto non espresso o un voto contrario, quale voto adesivo e dal contenuto approvativo, richiesto invece dalla norma; l'art.112 co.2 CCII non può consentire il raggiungimento "fittizio" dell'unanimità delle classi.

- In definitiva, in un concordato in continuità, qualora vi siano classi erariali o fiscali dissenzienti, non è applicabile l'art. 88, comma 2-*bis* al fine di rendere favorevole il voto di queste classi, in modo da raggiungere il presupposto della unanimità delle classi di cui all'art. 109 co.5 e comunque non sembra essere necessario il ricorso al *cram down fiscale*, stante l'istituto del *cross class cram down* che è molto più esteso ed appunto trasversale; né può applicarsi l'art.88 co.2 bis per realizzare il presupposto della lett. d) dell'art. 112, comma 2, la quale ultima è norma non coordinata con l'art. 88, comma 1.

- La richiesta di omologa del concordato in continuità -non approvato- non può dunque trovare accoglimento, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art.112 II co CCII (non essendoci approvazione dalla maggioranza delle classi né da una classe rispetto alla quale sussistano le condizioni di cui all'art. 112 co.2 lett.d) seconda ipotesi).

- Si deve ora procedere alla disamina ex art.49 co.2 e 111 CCII. Difatti, la norma dell'art. 7 comma 2 lettera a), in piena continuità con quanto stabilito sotto la vigenza della legge fallimentare da Cass. S.U. n. 9935/2015, prevede che nell'esame delle domande varie attinenti il medesimo stato di crisi o insolvenza, confluite nel medesimo procedimento unitario, il Tribunale debba esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale (o controllata secondo le soglie dimensionali).

In base al principio di prevenzione o prevalenza della soluzione non liquidatoria della crisi, la liquidazione giudiziale può essere dichiarata, come nel caso di specie, non solo se esista l'insolvenza, ma anche se la stessa non possa essere eliminata o risolta -come nel caso di specie per difetto di omologa del concordato preventivo- attraverso una soluzione alternativa (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, PRO); si provvede con la medesima sentenza, resa a conclusione del medesimo procedimento unitario.

- Risulta depositato, in data 30.11.23 e proprio in occasione dell'udienza, ricorso da parte della locale Procura della Repubblica per :

OGGETTO: Ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso nei confronti della società [redacted] con sede legale in Milano, via [redacted]

In cui si rassegnano le seguenti conclusioni:

CHIEDE

che il Tribunale di Milano, visti gli artt. 38, 47 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa, voglia dichiarare inammissibile il piano di concordato preventivo e dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società [redacted] con sede legale in Milano, [redacted]

- Il PM è pienamente legittimato a presentare istanza di liquidazione giudiziale, come si apprezza dalla disciplina specifica volta alla partecipazione dell'organo pubblico, attraverso, da un lato, la trasmissione della domanda del debitore unitamente agli allegati al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 40 comma 3 CCII; dall'altro, la comunicazione dell'udienza collegiale al PM in sede per le sue determinazioni a tutela degli interessi pubblici, anche in assenza di altri ricorsi dei creditori per l'apertura della liquidazione giudiziale, stante che -per il disposto dell'art. 40 comma 9 CCII- la domanda di apertura della liquidazione giudiziale potrebbe essere sempre formulata dalla parte pubblica fino alla rimessione della causa in decisione a seguito del venir meno del procedimento di accesso allo strumento di regolazione alternativo.

- Il PM ha evidenziato nel ricorso lo stato di insolvenza, essenzialmente non avendo la debitrice finalizzato la propria procedura di ricomposizione della crisi e permanendo dunque ad oggi l'insolvenza.

- Nel medesimo procedimento unitario, definita negativamente la domanda ex art.44 CCII, si procede dunque alla disamina dello stato di insolvenza, secondo quanto disposto dall'art.49 CCII e segnatamente alla verifica della sussistenza del presupposto oggettivo, rappresentato dall'insolvenza, mentre il presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale è già stato vagliato (non potendo accedere gli imprenditori sotto- soglia alla domanda prenotativa).

- E comunque, sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale; la debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, *"COMMERCIO DI GAS DISTRIBUITO MEDIANTE* [redacted]*";* la debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII (requisiti in ogni caso non contestati ed evincibili dai bilanci prodotti 2018-19-20 e dalle situazioni patrimoniali aggiornate); l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è di molto superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII.

- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che l'art. 2 co 1 lett.b) CCII definisce l'insolvenza quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Lo stato di insolvenza è il presupposto ex art.121 CCII per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e ben può desumersi sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura di liquidazione giudiziale; pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.

- È da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile, oltre che dalla impossibilità di procedere con uno strumento di regolazione alternativa e dalla mancata soluzione alternativa tentata, che non ha trovato il favore del ceto creditorio e l'opposizione di Agenzia Entrate, anche dalle ingenti perdite di esercizio registrate nei bilanci, dalla pluralità ed entità dei debiti non soddisfatti, dalla sussistenza dell'ingente debito erariale, come anche evidenziato dalla Parte pubblica, da quanto confessoriamente riconosciuto nel ricorso ex art. 44 CCII in ordine alla descrizione delle plurime e complesse cause della crisi imprenditoriale.

- Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri "fatti esteriori" il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

- Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, prescelto oggi in persona del medesimo professionista già designato quale commissario giudiziale nel decreto ex art. 44 CCII.

- L'azienda è attualmente condotta in affitto.

P.Q.M.

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede: 1) rigetta la omologazione della proposta di concordato preventivo di [redacted];

Visti ed applicati l'art. 48, 6° comma e l'art. 49 CCII,

Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di *Parte_1* con sede legale in Milano, *Indirizzo_1*, C.F., Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi *P.IVA_1* R.E.A. MI-[redacted] procedura principale di insolvenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;

1) NOMINA Giudice Delegato la dott. Luisa Vasile;
2) NOMINA Curatore **dottor** *Persona_2*;
3) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
4) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **15 maggio 2024 ore 11:00**, innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile, stanza 34 piano II Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
5) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;
6) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;

7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla *CP_9* ;
c) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'*articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

8) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;

g) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;

h) INVITA il curatore fallimentare, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;

i) ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;

j) DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 30/11/2023

Il Presidente est
Dott. Luisa Vasile